

# Rapporto parziale

numero	data	Dipartimento
<b>7026 R parz.</b> Concerne	11 marzo 2015	ISTITUZIONI

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 23 dicembre 2014 "Rapporto del Consiglio di Stato in materia di protezione del minore e dell'adulto e proposte legislative per la riorganizzazione del settore"**

### **I. IL MESSAGGIO DEL COSIGLIO DI STATO**

Con il Messaggio del 7 marzo 2012 n. 6611 il Consiglio di Stato ha proposto di adeguare le disposizioni cantonali in materia di tutele e di curatele al nuovo diritto federale, rinviando la riorganizzazione del settore a un secondo tempo. Con decisione parlamentare del 26 settembre 2012 il Gran Consiglio ha adottato le modifiche della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LPMA; RL 4.1.2.2), introducendo tra le disposizioni transitorie l'art. 52a, che recita quanto segue:

*«Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria».*

L'introduzione di tale disposizione era stata richiesta sia dal rapporto di maggioranza (poi approvato dal plenum) sia da quello di minoranza. Per ragioni che esulano da quanto trattato dal presente rapporto, contro la decisione del Parlamento è stato promosso il referendum da parte di 68 Comuni. La votazione popolare che ne è seguita ha però confermato la decisione parlamentare; pertanto le modifiche legislative sono potute entrare in vigore.

Il Consiglio di Stato ha dato seguito a quanto postulato dall'art. 52a LPMA, licenziando il 23 dicembre 2014 il Messaggio che qui ci occupa. Si tratta di un messaggio corposo, che propone innanzitutto le adeguate modifiche legislative per la riorganizzazione delle autorità di protezione con contestuale proposta di passaggio al modello giudiziario; inoltre sottopone all'attenzione del Parlamento alcune modifiche legislative definite urgenti e richieste dalla Camera di protezione, che su mandato del Consiglio di Stato ha allestito un rapporto sull'adeguatezza delle disposizioni legislative e sull'organizzazione delle autorità di competenti in materia di protezione del minore e dell'adulto. Tale documento, comprensivo delle valutazioni del Consiglio di Stato in merito, costituisce il rapporto ai sensi dell'art. 52a LPMA richiesto a suo tempo dal Gran Consiglio.

Ritenuto che il Messaggio in oggetto è stato formalmente assegnato alla Commissione della legislazione nella seduta parlamentare del 26 gennaio 2015, questa si è chinata con sollecitudine sul tema, sentendo innanzitutto in un'audizione svoltasi il 4 marzo 2015 i Consiglieri di Stato Norman Gobbi e Paolo Beltraminelli, Direttori rispettivamente del Dipartimento delle istituzioni e del Dipartimento della sanità e della socialità, oltre ai

funzionari competenti dei settori legati al Messaggio Francesco Catenazzi (capostaff della Divisione della giustizia), Ivan Pau Lessi (capo Ufficio dell'aiuto e della protezione) e Claudio Blotti (capo Divisione dell'azione sociale e delle famiglie).

In tale occasione è stato ribadita l'urgenza di adottare tre puntuali modifiche legislative annesse al disegno di legge A del Messaggio, che vengono di seguito riassunte.

## **1. Ferie giudiziarie**

Il diritto federale dispone che il termine di reclamo contro le decisioni dell'autorità di protezione sia di regola di 30 giorni, eccezion fatta per la materia di ricovero a scopo di assistenza, per la quale il termine è di 10 giorni (cfr. art. 450b CC).

La regolamentazione della procedura di reclamo vera e propria, per quanto non disposta dagli artt. 450 e segg. CC, è lasciata all'autonomia cantonale. In questo senso l'art. 21 LPMA prevede che si applichi la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm; RL 3.3.1.1), che prevede all'art. 16 la sospensione dei termini di reclamo durante le ferie giudiziarie (dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; dal 15 luglio al 15 agosto incluso; dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso), riservate le disposizioni previste da leggi speciali. A mente della Camera di protezione, tale sospensione dei termini è contraria allo spirito della legislazione federale, che prevede decisioni rapide. Anche altri Cantoni hanno previsto l'esclusione della sospensione dei termini per ferie giudiziarie. Del resto il settore delle tutele e delle curatele va certamente enumerato tra quelli delicati, dove la sospensione dei termini per ferie giudiziarie e il connesso allungamento dei tempi può comportare effetti negativi.

Con il Messaggio in oggetto viene pertanto proposta la modifica dell'art. 24 LPMA, escludendo le ferie giudiziarie dalle procedure in materia di protezione del minore e dell'adulto, sia nelle procedure dinanzi alle autorità regionali di protezione sia di fronte alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.

## **2. Picchetto per le urgenze**

Nel proprio rapporto, l'autorità di vigilanza ha evidenziato la necessità di introdurre una base legale che consenta di gestire i casi gravi e urgenti. Vi sono infatti circa una decina di casi l'anno in cui si manifestano problemi di reperibilità dell'autorità di vigilanza per l'adozione di provvedimenti urgenti. In questo senso il Consiglio di Stato propone di modificare l'art. 32 LPMA, definendo che le autorità regionali di protezione devono organizzarsi per garantire un sistema di picchetto, in modo che quando l'autorità competente non può decidere subito le misure indispensabili, queste possano essere adottate da un'altra autorità. Successivamente (ma il più presto possibile) esse dovranno poi essere verificate dall'autorità competente.

## **3. Sanzioni disciplinari**

Secondo la Camera di protezione, la possibilità per l'autorità di vigilanza di destituire i presidenti e i membri delle autorità regionali di protezione per eventuali inadempienze deve essere regolata da una legge formale. Pertanto con il Messaggio che ci occupa tale possibilità viene ripristinata, introducendo un nuovo cpv. 2bis all'art. 51 LPMA, disposizione che regola i provvedimenti disciplinari disposti dalla citata legge.

## II. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI E CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione intende affrontare con sollecitudine i contenuti del Messaggio n. 7026. È però evidente che, seppure sia già stato a suo tempo richiesto dal plenum parlamentare, la discussione che concerne il passaggio dal modello amministrativo a quello giudiziario (e quindi le modifiche legislative proposte con il disegno di legge B) non può essere affrontata superficialmente, ma richiede un certo approfondimento. D'altra parte la Commissione della legislazione riconosce che le modifiche legislative proposte con il disegno di legge A sono urgenti e considerato che le stesse non hanno suscitato contestazioni in seno alla Commissione, si è ritenuto di dover scindere il tema e presentare innanzitutto il presente rapporto parziale, che le accoglie nella loro integrità.

Alla luce di quanto precede, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il presente rapporto parziale al Messaggio 23 dicembre 2014 n. 7026 e quindi ad adottare le modifiche alla LPMA definite nel disegno di legge **A**.

Per la Commissione della legislazione:

Amanda Rückert, relatrice  
Agustoni - Corti - Franscella - Giudici -  
Gysin - Martinelli Peter - Minotti - Paparelli -  
Ponzio-Corneo